

REGOLAMENTO

DEI CONSIGLI DI FRAZIONI

Art. 1. Principi e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di frazione del Comune di Casalgrande.
2. I Consigli di Frazione sono organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, privi di personalità giuridica (*Statuto del consiglio comunale, titolo VII, art. 55, commi 1,2,3,4*)¹. Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, in quanto organi ausiliari del Consiglio Comunale, che tendono al coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative, ad una migliore informazione e ad un arricchimento della comunità locale e delle istituzioni.²
3. Il Consiglio di Frazione, quale organismo di partecipazione popolare di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, è espressione delle diverse realtà rappresentative del territorio comunale. Esso si pone come utile strumento di collegamento tra le frazioni e l'Amministrazione comunale, avente la finalità di farsi portavoce delle esigenze e dei fabbisogni dei cittadini presenti nelle frazioni di riferimento.

Art. 2 Funzioni e Competenze dei Consigli di Frazione

1. Ai Consigli di Frazione sono riconosciute funzioni di iniziativa e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività dell'Amministrazione Comunale. Ogni Consiglio ha il compito di individuare le esigenze e le necessità della frazione, di indicare priorità, di proporre all'Amministrazione Comunale gli interventi e le soluzioni.
2. Ogni Consiglio di Frazione fornisce pareri quando interpellato dall'Amministrazione.
3. In rappresentanza degli abitanti può convocare assemblee, interpellare Sindaco e Giunta o singoli assessori.
4. Può presentare proposte, petizioni o interrogazioni. Alle interrogazioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte del Sindaco o dell'Assessore di riferimento.

Art. 3 – Istituzione e composizione dei Consigli di frazione

1. I Consigli di Frazione istituiti nel Comune di Casalgrande sono i seguenti:

¹Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini residenti nel Comune all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza

²1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

- Consiglio di Frazione Boglioni
 - Consiglio di Frazione Casalgrande Alto
 - Consiglio di Frazione di Dinazzano
 - Consiglio di Frazione di Salvaterra
 - Consiglio di Frazione di Sant'Antonino
 - Consiglio di Frazione di Villalunga
 - Consiglio di Frazione di San Donnino di Liguria
 - Consiglio di Frazione di Veggia
2. Ogni consiglio di frazione si compone di 5 membri. Tuttavia la composizione può essere anche di soli 3 membri nel caso in cui nella lista unica di frazione non si raggiunga il numero di candidati necessari.
 3. All'interno di ogni consiglio di frazione viene nominato un Presidente, un vice presidente ed un segretario.
 4. Per lo svolgimento della funzione di consigliere di frazione non è prevista alcuna indennità.

Art. 4 - Durata e sede dei Consigli di Frazione

1. Il Consiglio di Frazione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. E' prorogato il suo funzionamento per ulteriori 120 giorni o comunque fino all'elezione del nuovo consiglio di frazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
2. I Consigli di Frazione si riuniscono:
 - In locali di proprietà o nella disponibilità del Comune nelle frazioni di riferimento
 - In altri locali individuati dal Consiglio di frazione

Art. 5 - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo. Cause di decadenza dalla carica di Consigliere di Frazione

1. Per essere candidati consiglieri di frazione (**elettorato passivo**) devono essere rispettati i seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura :
 - a) essere residente o essere titolare di un'attività nella frazione;
 - b) aver compiuto 18 anni di età;
 - c) essere in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno;
 - d) essere in regola (ovverosia senza pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle eventuali sanzioni amministrative applicate dall'Amministrazione Comunale.

2. Non possono ricoprire la carica di consigliere di frazione coloro che ricadono in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del d. lgs. 267/2000³.

3. Non possono, in ogni caso, essere eletti consiglieri di frazione:

- a) i Deputati e i Senatori;
- b) i Consiglieri regionali e provinciali;
- c) i Consiglieri e gli Assessori comunali di Casalgrande;
- d) il segretario comunale e i dipendenti del comune di Casalgrande.

4. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica. Decade, altresì dalla propria carica il Consigliere che, senza giustificato motivo comprovato con documentazione scritta, non partecipi alle sedute consiliari per tre volte consecutive. Nel caso in cui si verificano tali evenienze il Presidente del Consiglio di Frazione chiede la sostituzione del consigliere decaduto, mediante scorrimento della lista approvata con delibera di consiglio Comunale di cui all' art. 8, comma 7, nominando il primo dei non eletti.

5. Possono votare (**elettorato attivo**) per la elezione del Consiglio di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni e che siano residenti nella frazione al tredicesimo giorno antecedente alla data stessa, intendendo per residenti coloro che a quella data hanno la richiesta di iscrizione anagrafica o il cambio di domicilio definito dall'Ufficiale di Anagrafe.

Art. 6 - Commissione elettorale

1) La Commissione Elettorale comunale avrà il compito di convalidare, mediante apposito verbale

- le liste dei candidati da eleggere nei singoli Consigli di Frazione;
- la composizione dei seggi elettorali di ogni frazione;
- i verbali redatti dai seggi elettorali a conclusione delle operazioni di voto.

2) Il lavoro della Commissione elettorale si concluderà con l'inoltro al Consiglio Comunale del verbale che indica la composizione dei singoli Consigli di Frazione, così come risulta dalle operazioni di voto.

31. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 7 - Presentazione delle candidature

- 1) L'elezione dei Consigli di Frazione avviene entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 2) Il Sindaco con proprio decreto stabilisce:
 - il giorno, l'orario e le sede dell'adunanza per lo svolgimento delle votazioni
 - il termine ultimo per la presentazione delle candidature
- 3) Alla convocazione dovrà essere data pubblicità mediante diffusione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici di tutto il territorio comunale e mediante la pubblicazione sul sito web del comune di Casalgrande almeno 20 giorni prima della giornata delle elezioni.
- 4) Il Consiglio di Frazione è eletto direttamente dalla popolazione sulla base di una lista unica per ogni frazione che si costituisce per autocandidatura tra i cittadini aventi diritto in base all'art. 5 del presente regolamento. E' possibile candidarsi per una sola lista.
- 5) Non si procede all'elezione qualora il numero delle candidature presentate sia inferiore al numero minimo previsto per la costituzione del consiglio di frazione.

Art. 8 Elezioni

- 1) Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in uno specifico registro predisposto dall'ufficio elettorale del Comune.
- 2) Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, mediante l'indicazione del nome e cognome del candidato prescelto. Ciascuno dei votanti potrà esprimere due preferenze.
- 3) Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa e alla fine delle votazioni si provvederà al loro spoglio.
- 4) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
- 5) Allo spoglio potrà assistere un Consigliere Comunale o un suo delegato, in rappresentanza di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale.
- 6) Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane per età.
- 7) I Consiglieri di frazione entrano in carica alla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elezione. Entro 3 giorni dall'inizio della pubblicazione, copia del verbale è notificata, tramite la Segreteria generale, al Responsabile preposto. Entro lo stesso termine e con lo stesso tramite il Sindaco notifica l'atto agli eletti.

Art. 9 Prima seduta

- 1) Durante la prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e presieduta da quest'ultimo oppure da un assessore appositamente delegato:

- a. il Consiglio di Frazione elegge nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati espresso in forma segreta, il Presidente del Consiglio di Frazione ed il Vice Presidente.
- b. su proposta del Presidente, il Consiglio di Frazione incarica tra i suoi componenti il Segretario, che provvede alla redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 10 Presidente del Consiglio di Frazione (CdF)

- 1) Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza per sopravvenuta incompatibilità o revoca espressa votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, cura la trasmissione dei relativi verbali all'Amministrazione Comunale. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.
- 3) Il Presidente inoltre riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o ai singoli assessori sui problemi e sui bisogni espressi dalla frazione ed è invitato permanente alle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

Art. 11 Modalità di convocazione e pubblicità delle sedute dei Consigli di Frazione

1. Le sedute dei Consigli di Frazione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data della riunione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno. Della convocazione viene data pubblicità sul sito internet del comune e/o tramite avviso affisso sulle bacheche comunali. Le modalità di convocazione verranno decise da ogni singolo Consiglio.
2. Le assemblee del Consiglio di Frazione sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge per la segretezza delle sedute del Consiglio Comunale, che valgono anche per il Consiglio di Frazione.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei membri dei rispettivi Consigli di Frazione. Possono prendervi parte – senza diritto di voto - il Sindaco e/o l'assessore di riferimento o un delegato da loro nominato, anche in maniera permanente, in rappresentanza dell'Amministrazione su invito del Consiglio di Frazione.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richieda un terzo dei componenti e, comunque, almeno due volte l'anno.
6. I consigli di frazioni verranno convocati almeno una volta all'anno in seduta plenaria da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco indirà con proprio decreto le elezioni dei Consigli di Frazione in ciascuna frazione entro un anno dall'insediamento e con le stesse modalità sopra stabilite.